

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 18/02/2016 Prot.: 0004430 Titolario 2.8
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della Prima Commissione Consiliare

e per con. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge statale n. 15
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai
sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri
Berti, Scarabel, Baldin, Bartelle e Brusco relativa a "Istituzione della
polizia giudiziaria contabile".

Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge
statale indicata in oggetto.

La Prima Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio ai
sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

Dott. *Roberto Valente*
GV/sd
pd/tpd/s 015

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 15

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Berti, Scarabel, Baldin, Bartelle e Brusco

ISTITUZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CONTABILE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 febbraio 2016.

ISTITUZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CONTABILE

Relazione:

In ogni ordinamento democratico è previsto che la gestione delle risorse pubbliche sia sottoposta ad un controllo il cui scopo è quello di "perseguire l'utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell'azione amministrativa e l'informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive" (Dichiarazione di Lima sulle linee generali del controllo delle pubbliche finanze, 1977). Nell'ordinamento italiano detta funzione fondamentale è attribuita alla Corte dei conti. Nell'architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (articolo 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, terzo comma). Da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei conti che, nell'esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell'ordine giudiziario.

Nella giurisdizione in materia di contabilità pubblica rientrano i giudizi di responsabilità amministrativa e contabili, la cui azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile. La Corte costituzionale (sent 22 febbraio 9 marzo 1989, n. 104) ha individuato il pubblico ministero erariale come un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, il quale non fa valere interessi particolari dell'amministrazione "ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge: persegue, come si usa dire, fini di giustizia, al pari di ogni ufficio del PM presente nell'attuale assetto giudiziario".

L'attività delle Procure regionali, in cui i PM sono incardinati, riguarda sia fattispecie di illeciti generalmente diffuse sul territorio nazionale, sia tipologie tipiche di ciascuna realtà regionale. Fenomeni quali la mala gestione nelle amministrazioni pubbliche, la corruzione, l'evasione fiscale, le frodi comunitarie, il degrado ambientale, le criticità dell'igiene pubblica, gli illeciti nella gestione dei finanziamenti alla politica, gli sprechi della sanità, sono sempre presenti ed anzi, in aumento. Come sottolineato dal Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 "crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso, nel quale l'una è causa ed effetto dell'altra". L'illegalità - denuncia ancora - , ha "effetti devastanti" sull'attività di impresa e quindi sulla crescita.

Nell'ambito delle sua attività, il pubblico ministero contabile si avvale dell'intervento, normalmente su delega, di organi di polizia giudiziaria ed in particolare della Guardia di Finanza, per svolgere accertamenti relativi a fattispecie causative di danni erariali. Il massiccio carico investigativo in capo alle Procure contabili rende però inadeguata l'attuale forma di intervento a supporto dei PM: è necessario quindi istituire apposite sezioni di polizia giudiziaria contabile, dedicate in via esclusiva all'accertamento dei danni all'erario e poste sotto la direzione diretta dei pubblici ministeri contabili, con conseguente miglioramento dell'attività delle stesse Procure, ai fini della lotta alla corruzione e della effettiva incisività della funzione giurisdizionale della

Corte dei conti nel settore dei gravissimi fenomeni corruttivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed al fine di attuare una deterrenza effettiva e concreta.

La presente proposta di legge statale si compone di un unico articolo: al comma uno viene istituita, presso ciascuna procura regionale della Corte dei conti, una sezione di polizia giudiziaria contabile, che agisca sotto l'esclusiva direzione del pubblico ministero contabile titolare del procedimento istruttorio, con compiti di accertamento ed indagine nelle materie di finanza pubblica. Con il comma due si prevede, per il pubblico ministero contabile titolare del procedimento istruttorio, la possibilità di avvalersi anche di personale di polizia giudiziaria non appartenente alla sezione contabile di cui al primo comma.

ISTITUZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CONTABILE

Art. 1 - Polizia giudiziaria contabile.

1. Presso ciascuna procura regionale della Corte dei conti è istituita una sezione di polizia giudiziaria contabile, i cui componenti agiscono sotto l'esclusiva direzione del pubblico ministero contabile titolare del procedimento istruttorio, con compiti di accertamento e indagine nelle materie di finanza pubblica. L'articolazione, struttura e composizione delle sezioni regionali di polizia giudiziaria contabile sono stabilite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di Finanza, d'intesa con il Procuratore generale della Corte dei conti.

2. Per lo svolgimento delle attività di indagine, il pubblico ministero contabile titolare del procedimento istruttorio può avvalersi, oltre che della sezione di polizia giudiziaria di cui al comma 1, di militari della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri non appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria contabile, nonché di altri corpi di polizia.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Polizia giudiziaria contabile..... | 3 |
|---|---|